



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

**OGGETTO: MISURE PREORDINANTE AD UNA MAGGIORE SICUREZZA STRADALE NONCHE' AD UN ORDINATO UTILIZZO DEL DEMANIO STRADALE; DIVIETI RIGUARDANTI LA DOMANDA E L'OFFERTA DI PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO SVOLTE SU SUOLO PUBBLICO.**

**ORDINANZA N. 3**

## IL SINDACO

COMUNE DI COLONNELLA			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2018	I	VII	
Prot.n.	1298	Del	14/02/2018



**PREMESSO** che il territorio del Comune di COLONNELLA (TE), stante la propria posizione geografica, è oggetto di un costante flusso automobilistico, soprattutto lungo la S.P. n°1 "Bonifica del Tronto";

**RILEVATO** che il controllo sistematico del traffico veicolare da parte della Polizia Municipale, lungo la S.P. n°1 "Bonifica del Tronto", ha evidenziato la tendenza all'eccesso di velocità dei veicoli, con il superamento dei limiti di sicurezza e messa quindi in pericolo dell'incolumità pubblica;

**RILEVATO** inoltre che in località San Giovanni e Vallecupa ci sono numerose aziende produttive i cui flussi veicolari si immettono direttamente sulla S.P. n°1, aumentando così il livello di rischio e pericolo della stessa;

**ATTESO** che compito primario dell'Amministrazione Comunale è la salvaguardia di tutti gli utenti della strada che in qualsiasi ora del giorno e della notte si trovano a circolare sulle pubbliche vie;

**CONSIDERATO** che gli utenti della strada non possono fruire liberamente ed integralmente del demanio stradale a causa di coloro che si aggirano in tali zone chiedendo ed offrendo prestazioni sessuali, creando di conseguenza turbativa, pericolo ed intralcio alla circolazione stradale;

**RILEVATO** che da parte dei clienti persiste la richiesta di prestazioni sessuali a pagamento stimolando consequenzialmente ed in modo esponenziale il numero delle persone dedite al meretricio;

**RILEVATO** ulteriormente che in alcune zone del territorio del Comune di Colonnella sia pubbliche che private ma facilmente accessibili dall'area pubblica, a seguito dell'esercizio dell'attività di meretricio, vengono rinvenuti numerosi rifiuti, consistenti in materiale anticoncezionale permeato da liquido organico, che possono determinare grave pericolo per la salute pubblica;

**ATTESO** che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui all'art. 823, comma 2, del Codice Civile, deve tutelare sia la salute pubblica che i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti;

**ATTESO** altresì che ai sensi dell'art.54 comma 4, del D.Lvo. 267/2000, come modificato dalla Legge 125/2008, spetta al Sindaco adottare, con atti motivati, provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 che, ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis, del D.Lvo. 267/2000, come modificato dall'art.6 del D.L. 92/2008, convertito con L. 125/2008, ha provveduto ad individuare l'ambito di applicazione delle rinnovate competenze del Sindaco;

**VISTO** altresì che, detto Decreto, ha espressamente legittimato l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni urbane che favoriscono l'insorgere di fenomeni potenzialmente legati alla criminalità quali la prostituzione ed il suo sfruttamento;

**ATTESO** che con prot. n°8632-18 del 07/10/2008 il Sindaco aveva già adottato Ordinanza Sindacale disciplinante tale materia;

**PRESO ATTO** della sentenza n. 115 del 04/04/2011, con la quale la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 luglio 2008 n. 125 in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti";

**TENUTO CONTO** del D.L. 20/02/2017 n.14, convertito in L. 18/04/2017 n.48, avente per oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che tra le modifiche apportate al D.lgs. n.267/2000:



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: [sindaco@colonnella.gov.it](mailto:sindaco@colonnella.gov.it)

Sito: [www.colonnella.gov.it](http://www.colonnella.gov.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)



1. all'art. 50 comma 5, consente al Sindaco di adottare Ordinanze contingibili ed urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...";
2. all'art. 54 comma 4 bis, specifica che "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, etc";

**RILEVATA** la recrudescenza di comportamenti che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità (ad esempio: continui attraversamenti della carreggiata stradale, tentativi di fermare gli autoveicoli, accensione fuochi a bordo strada, ecc) o che alterano il decoro urbano e che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifesta (ad esempio: abbigliamento indecoroso, esibizione di nudità, ecc); recrudescenza emersa dall'attività di controllo della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine, dalla segnalazione dei cittadini e delle aziende produttive;

**RILEVATO** pertanto che l'esercizio della prostituzione su suolo pubblico ed in tutte le adiacenze ad esso, che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, determina pericolo per l'incolumità pubblica della popolazione anche perché è causa di:

- intralcio alla circolazione stradale (mediante il concentrarsi di comportamenti gravemente imprudenti di soggetti che, alla guida dei propri veicoli si avvicinano alle persone dedite al meretricio per contrattare prestazioni sessuali, in quanto la fermata e/o l'arresto temporaneo del veicolo bloccano il flusso ordinario del traffico);
- ostacolo all'esercizio del diritto al libero accesso alle proprietà private costituzionalmente riconosciute e tutelate;
- pericolo per la salute;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente, ovvero da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità);

**RITENUTO** che tale fenomeno interessa attualmente tutta l'area attigua alla S.P. n°1 "Bonifica del Tronto" ma che comunque, potrebbe manifestarsi anche in altre zone e pertanto investire tutto il territorio comunale;

**CONSIDERATO** altresì che non può essere calpestata la dignità umana attraverso lo sfruttamento della persona ai fini di mercimonio e lucro;

**ATTESA**, per la suesposta motivazione, la necessità di procedere;

## PER QUESTI MOTIVI

**VISTO** l'art. 54 del D.Lvo. n. 267/2000, come novellato dal D.L. 14/2017, convertito con Legge n.48/2017;

**VISTA** la sentenza n. 115 del 04/04/2011 della Corte Costituzionale;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lvo 267/200;

**VISTO** il D.L. 14/2017, convertito con Legge n.48/2017;

**VISTO** l'art. 16 della Legge 24/11/1989 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92;

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 151 del 06/10/2008 avente come deliberato l'importo della somma da pagare in misura ridotta per la violazione alla presente ordinanza;

**SALVO** quanto previsto dal Codice Penale e da altre norme in materia;

**SALVO** quanto disposto dal D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

**SALVO** quanto disposto dalla Legge 20/02/1958 n. 75;

## ORDINA

In tutto il territorio del Comune di Colonnella, sulla pubblica via ed in tutte le adiacenze ad essa che siano soggette a pubblico passaggio o che siano facilmente accessibili dal suolo pubblico, è fatto divieto a chiunque:

- 1) di consumare prestazioni sessuali a scopo di meretricio con soggetti di qualsiasi sesso che esercitino tale attività. Siffatto divieto onde diminuire e/o eliminare del tutto la produzione della rilevante quantità di rifiuti e residui organici che giornalmente vengono prodotti nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone praticanti l'attività di meretricio.



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: [sindaco@colonnella.gov.it](mailto:sindaco@colonnella.gov.it)

Sito: [www.colonnella.gov.it](http://www.colonnella.gov.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)



- 2) di contrattare, anche a bordo di veicoli in circolazione, prestazioni sessuali a scopo di meretricio con soggetti di qualsiasi sesso che esercitino tale attività. Siffatto divieto onde impedire turbativa alla circolazione stradale e quindi alla pubblica sicurezza, mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo. Se l'interessato alla prestazione sessuale è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" al fine di richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento e/o l'abbigliamento e/o le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita, la discesa ed il trasporto sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente Ordinanza.
- 3) I comportamenti di cui ai punti 1) e 2) sono oggetto di divieto in considerazione della caratteristiche di contingibilità ed urgenza della presente Ordinanza fino alla scomparsa dei fenomeni che ne costituiscono la motivazione, e comunque per mesi 12 dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Ferme restando le ipotesi di reato esplicitamente previste dalle normative penali nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, ed i limiti edittali di cui all'art.7 bis del D.Lvo. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni per la violazione alla presente Ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pari ad € 400,00 (quattrocento) come da dispositivo di delibera di Giunta Municipale n. 151 del 06/10/2008.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere violazioni o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, l'Autorità Amministrativa competente è il Sindaco del Comune di Colonnella al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi o richiesta di audizione secondo le procedure previste dalla Legge.

La presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento, viene trasmesso:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo,
- alla Questura di Teramo,
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Teramo,
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Teramo,
- alla Polizia Provinciale di Teramo,
- alla Polizia Municipale di Colonnella.

Appositi divieti verranno altresì collocati sulle strade e nei luoghi maggiormente interessati al fenomeno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al:

- Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Ordinanze in contrasto con la presente si intendono abrogate.

Dalla Residenza Municipale li 26/02/2018

IL SINDACO  
Geom. POLLASTRELLI Leandro



## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_



64010-Colonnella - Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 - Fax 0861.743425

Email: [sindaco@colonnella.gov.it](mailto:sindaco@colonnella.gov.it)

Sito: [www.colonnella.gov.it](http://www.colonnella.gov.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)

